



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE FISCALITA' LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI

Prot.

Potenza, 29 marzo 2013

Spett. Regione Basilicata
Dipartimento presidenza della Giunta
Ufficio "Provveditorato e Patrimonio"
Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 POTENZA

OGGETTO: Esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ex art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 - Immobili concessi in comodato.

In riscontro alla Vs nota del 07/03/2013, prot. 42813, diretta ad evidenziare l'applicabilità dell'esenzione IMU anche agli immobili concessi in uso gratuito dalla Regione Basilicata ad altri enti non commerciali, si fa rilevare quanto segue.

La possibilità di riconoscere per tale fattispecie l'esenzione IMU prevista per gli enti istituzionali dall'articolo 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 è stata già oggetto di specifico interpello presentato dalla Regione Basilicata in data 10.1.2013, in relazione al quale lo scrivente Ufficio ha formulato parere negativo con interpello n. 1/2013 del 30 gennaio 2013.

Codesta Amministrazione ritiene tuttavia che la recente Risoluzione del Ministero dell'Economia n. 4/DF del 4 marzo 2013 abbia chiarito definitivamente la questione, riconoscendo il diritto all'esenzione per la fattispecie di che trattasi non già sulla base dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 oggetto del su richiamato interpello, ma in base alla diversa ipotesi di esenzione contemplata nell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati allo svolgimento delle attività ivi elencate.

Premesso che i chiarimenti ministeriali formulati in materia di tributi locali, per quanto autorevoli, non sono vincolanti né per i contribuenti né per gli enti locali (Cassazione, Sezioni Unite, 23031/2007), lo scrivente Ufficio ritiene che il parere espresso dal Ministero dell'Economia, con la su citata Risoluzione 4/DF del 4 marzo 2013, non sia condivisibile, sia perché stravolge principi di diritto ormai consolidati in giurisprudenza, sia perché omette di considerare che vi sono diverse pronunce della Cassazione che hanno fornito una soluzione opposta.

La tesi ministeriale si fonda sull'analisi di una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11427 del 30 maggio 2005, che ha trattato il caso di "un immobile dato in locazione e per il quale, quindi, era ritraibile un reddito, situazione di fatto sintomatica di una capacità contributiva che non è stata ritenuta idonea a giustificare l'attribuzione del beneficio". Il discrimine, quindi, diventerebbe il reddito, cosicché "nella particolare ipotesi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992" spetterebbe l'esenzione.

Questa conclusione, però, si pone in netto contrasto con un principio di diritto ormai consolidato, in base al quale l'esenzione prevista per gli enti non commerciali esige l'identità tra soggetto possessore, cioè il soggetto passivo dell'imposta, e il soggetto utilizzatore. Coincidenza che non si verifica quando l'immobile è utilizzato, sia pur a titolo gratuito, da un altro ente non commerciale.

Tale condizione soggettiva, elaborata dalla Cassazione, esclude che il beneficio possa essere riconosciuto in caso di utilizzazione indiretta dell'immobile, pur se assistita da finalità di pubblico interesse ed indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa dell'atto con il quale ne viene ceduto ad altri l'utilizzo (Corte di Cassazione Sezione Tributaria: ord. 4887 del 27/02/2013 - ord. 3843 del 15/01/2013 - sent. 2821 del 24/02/2012 – sent. 4502 del 24/02/2012 – sent. 7385 del 11/05/2012 – sent. 21329 e 21330 del 07/08/2008 – sent. 22201, 22202 e 22203 del 03/09/2008).

In particolare nella sentenza n. 21329 del 7 agosto 2008, la Corte Suprema affronta proprio il caso analizzato dal Ministero, negando l'esenzione ICI nell'ipotesi di immobile posseduto da un ente commerciale e utilizzato da altro ente non commerciale, *“dovendosi escludere l'esenzione per i beni immobili non direttamente utilizzati per lo scopo istituzionale, indipendentemente dalla natura, gratuita od onerosa, con la quale ne risultasse ceduto ad altri l'utilizzo”*.

In definitiva è parere di questo Ufficio che per gli immobili concessi in comodato gratuito da codesta Amministrazione Regionale non trovi applicazione l'esenzione né con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, né con riferimento alla diversa fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/92.

Il Responsabile P.O. ICI
Dott. Claudio Mauro

Il Dirigente
Avv. Salvatore Monserrati